

*Presidenza del Consiglio dei ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale".

Rep. atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta del 10 settembre 2025:

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante: "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2022, il quale dispone che il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429, si avvalgono: a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal Capo servizi veterinari, delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che garantisce, in caso di rischio per la sanità animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 136 del 2022, il quale prevede che i compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota del 14 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2677, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso una bozza di accordo - corredata di un allegato - le cui premesse, tra l'altro, recitano:

“-**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;



2bed1865





Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

-CONSIDERATO che la definizione dei compiti del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale è stata oggetto di condivisione e approvazione nell'ambito della riunione della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, tenutasi in data 11 marzo 2024, come da resoconto (nota prot. n. 14944/2024)";

VISTA la nota prot. DAR n. 2960 del 18 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la citata documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 27 febbraio 2025;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 27 febbraio 2025, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato alcune richieste di chiarimento, che sono state discusse e approfondite con il Ministero della salute;

VISTA la comunicazione del 27 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3607, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisito il parere favorevole del Coordinamento della sub Area sanità veterinaria della medesima Conferenza, ha espresso formale assenso;

CONSIDERATO che l'esame dell'accordo in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 27 marzo 2025 di questa Conferenza, è stato rinviato su richiesta del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze;

VISTA la nota del 28 marzo 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5608 e diramata con nota prot. DAR n. 5952 il 3 aprile 2025, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere tecnico reso in data 27 marzo 2025 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in merito all'allegato dell'accordo in oggetto;

VISTA la nota dell'11 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6393 e diramata con nota prot. DAR n. 7171 il 28 aprile 2025, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso una bozza di accordo, corredata dell'allegato, rappresentando che quest'ultimo è stato riformulato in base alle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, rese in data 27 febbraio 2025;

VISTA la comunicazione del 5 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7514 e diramata, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 7573, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento alla versione della bozza di accordo diramata con nota prot. DAR n. 7171 del 28 aprile 2025 ha rappresentato che il Coordinamento della sub Area sanità animale ha preso atto della modifica e ha chiesto di modificare nello stesso paragrafo D dell'allegato l'ultima frase che inizia con "In ogni caso (...)", inserendo un riferimento normativo;



2bed1865





Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 5 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9398, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato di non avere osservazioni sulla versione della bozza di accordo diramata con nota prot. DAR n. 7171 del 28 aprile 2025;

VISTA la nota del 1° luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11129 e diramata con nota prot. DAR n. 11212 il 2 luglio 2025, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso la bozza di accordo in oggetto, rappresentando che il relativo allegato è stato modificato in base alle osservazioni regionali;

VISTA la comunicazione del 7 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11533, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Coordinamento dell'Area prevenzione e sanità pubblica e dalla sub Area animale, ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione della bozza di accordo in oggetto;

VISTA la nota dell'8 agosto 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14348, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di non avere osservazioni sulla versione della bozza di accordo diramata con nota DAR n. 11212 del 2 luglio 2025;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo sull'ultima stesura diramata il 2 luglio 2025, con la richiesta di inserire all'Allegato 1, punto *d*) (Requisiti della struttura organizzativa di supporto del RSV), al paragrafo "Inquadramento giuridico-economico", ultimo rigo, il riferimento anche al comma *5-bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il rappresentante del Ministero della salute ha assentito alla suddetta richiesta;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale" nei seguenti termini:

1. di approvare il documento "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (RVS) e modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale" (Allegato 1, parte integrante del presente atto);
2. che il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnino ad adottare e mettere in atto le indicazioni previste nel predetto documento;



2bed1865



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

3. che l'attuazione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle anzidette azioni sia realizzata nel rispetto della connessa programmazione economico finanziaria, in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente;
4. che all'attuazione del presente accordo si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

mmc/mm



2bed1865



ALLEGATO 1

**COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO
REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (RSV) E
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE VETERINARIA NAZIONALE.**

INDICE

A. PREMESSA

A.1 Inquadramento organizzativo

A.2 Riferimenti normativi

B. OGGETTO E FINALITÀ

**C. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO
REGIONALE**

D. REQUISITI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DEL RSV

E. RUOLO DEL RSV NEL CENTRO DI LOTTA

E.1 Direzione Strategica

E.2 Unità Centrale di Crisi (UCC)

F. FUNZIONAMENTO DELLA RETE VETERINARIA NAZIONALE



A. PREMESSA

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 all'articolo 4, comma 3, prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore, con Accordo tra il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano definiti i compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (RSV) e le modalità di funzionamento della rete nazionale dei RSV.

Si tratta di un'innovazione normativa pienamente conforme alla normativa europea di settore e a quella nazionale che regola il sistema di governance dei servizi veterinari in Italia.

A.1 Inquadramento organizzativo

Al fine di inquadrare la figura del RSV nell'ambito dell'organizzazione regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano e definirne i compiti e le attribuzioni è necessario premettere un breve excursus normativo sull'origine e le funzioni dei servizi veterinari regionali.

Storicamente in Italia a livello organizzativo la tutela della sanità pubblica veterinaria è stata articolata su tre livelli. Infatti, già a partire dall'unità d'Italia la competenza in materia di sanità pubblica era assegnata a livello centrale al Ministero dell'Interno e in sede periferica ai Prefetti ed ai sindaci. Tale organizzazione è rimasta immutata fino al 1945, quando venne istituita la Direzione Generale dei servizi veterinari in seno all'Alto Commissariato all'Igiene e sanità presso la Presidenza del Consiglio e contestualmente continuavano ad operare gli uffici dei veterinari provinciali presso le Prefetture e i veterinari condotti a livello locale. Questa articolazione, sebbene abbia seguito i mutamenti avvenuti nelle Istituzioni dagli inizi del '900 fino ad oggi, ha comunque mantenuto inalterata la sua struttura di base, garantendo una articolazione dei Servizi Veterinari a livello ministeriale, regionale e locale. Con la costituzione delle regioni a statuto ordinario negli anni 70, c'è stato il passaggio dagli uffici veterinari provinciali prefettizi alle istituende amministrazioni regionali. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 concernente *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici”*, all'articolo 12 ha previsto il trasferimento in capo alle Regioni delle competenze in materia veterinaria, delle relative risorse umane nonché espressamente, in modo speciale rispetto al resto dei trasferimenti, degli Uffici degli ormai ex veterinari provinciali. A tali strutture (dirigenziali) afferivano tutte le competenze riguardanti la sicurezza degli alimenti e la sanità animale, oggi ricomprese nell'ambito della sicurezza alimentare secondo la definizione prevista dal Libro Bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione UE.



La normativa che ha istituito e riformato il sistema sanitario nazionale (L. 833/1978, d.lgs. 502/92, d.lgs. 229/1999) ha mantenuto a livello regionale le originarie competenze degli Uffici dei veterinari provinciali di coordinamento delle attività concernenti i settori della sicurezza degli alimenti e della sanità pubblica veterinaria svolte, a livello locale, dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL disciplinati dall'art. 7 quater del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni.

L'organizzazione degli uffici regionali, di esclusiva competenza delle medesime, non deve risultare comunque di ostacolo, ma anzi deve essere funzionale all'esercizio delle competenze esclusive riservate allo Stato, come nel caso di quelle relative alla profilassi internazionale e alla sanità animale, e delle competenze concorrenti, che devono essere esercitate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre la legge 131/2003, concernente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V della Costituzione, ha previsto all'art. 1, terzo comma, che per le materie oggetto di legislazione concorrente, come è il caso ad esempio della sicurezza degli alimenti "le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti". È evidente che l'articolazione su tre livelli sia da considerare come uno dei principi basilari desumibili dalla legislazione nazionale vigente.

Il servizio veterinario regionale, eventualmente anche articolato in più uffici, deve pertanto essere presente in ogni Regione e P.A., anche a livello di struttura organizzativa dirigenziale, in osservanza delle condizioni a suo tempo stabilite per l'organizzazione delle costituenti amministrazioni regionali. Qualora il predetto Servizio fosse articolato in più uffici dirigenziali, è necessario garantire un coordinamento tra i predetti uffici.

A.2 Riferimenti normativi

A livello di **normativa europea** il Regolamento (UE) 2017/625 concernente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori afferenti alla filiera agroalimentare che abroga e sostituisce il Regolamento 882/2004/CE, con riferimento alla designazione e organizzazione delle autorità competenti a livello nazionale, all'articolo 4, paragrafo 2, prevede che "Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore **a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale**, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, **lo Stato membro:** **a) garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte** e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; ..". Per cui, nel caso in cui ci siano più autorità competenti a diversi livelli, come nel caso della sanità pubblica



veterinaria italiana, queste devono coordinarsi tra di loro e la designazione (quindi le attribuzioni legali di competenze, responsabilità e poteri) delle autorità competenti deve essere chiara; e le competenze devono essere esercitate da personale con formazione adeguata e qualificazione idonea.

Il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale impone agli Stati membri di designare all'interno della propria organizzazione l'autorità competente veterinaria centrale responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Inoltre nell'ambito della gestione delle emergenze il medesimo d.lgs. 27/2021, emanato per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 625/2017, individua all'art. 2 quali autorità competenti nei settori di riferimento: il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, affidando al Ministero della salute (comma 9), nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il compito di garantire il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali tra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del d. lgs. 27/2021 e del Regolamento.

Allo stesso modo anche l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (rif. n. 46), concernente lo standard di funzionamento delle autorità competenti, per assicurare la corretta applicazione del Regolamento (CE) 882/2004, ora sostituito dal Regolamento (UE) 2017/625 che ne ha ampliato il campo di applicazione, prevede che: le autorità competenti devono disporre di **strutture organizzative** in grado di soddisfare le esigenze operative; le articolazioni organizzative delle autorità competenti devono essere in numero adeguato a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella sicurezza alimentare; **la direzione delle strutture organizzative deve essere affidata a personale con profilo professionale adeguato alle funzioni sanitarie da garantire.**

Il decreto legislativo del 5 agosto 2022 n. 136, emanato per conformare la normativa nazionale in materia di sanità animale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, prevede, in particolare, all'art. 3 comma 1, che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento: dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento UE 2017/625; del coordinamento delle autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.".

Pertanto, appare evidente che il Ministero della salute ha un ruolo di responsabile diretto dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali oltre ad avere



il coordinamento delle autorità competenti che operano su diversi livelli nello stesso settore. Infatti, in conformità al nostro ordinamento costituzionale e alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali trasmissibili e tutte le attività connesse ed indispensabili alla lotta contro le stesse, attengono “in modo prevalente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della «profilassi internazionale», di cui all’art. 117, primo comma, lettera q), della Costituzione” (cfr. Sentenze Corte Cost. n. 173 del 13 giugno 2014, e n. 270 del 15 dicembre 2016).

Anche nell’ambito dell’organizzazione del sistema sanitario nazionale la legge 833/78 prevede in capo al Ministro della salute la possibilità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

Infine, si sottolinea che restano salve, ai sensi della legge 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, le attribuzioni in capo al Presidente della Regione e al Sindaco. Con riferimento a quest’ultimo si rimanda a quanto chiarito con la nota DGSF n. 1948 del 3 febbraio 2009, concernente “autorità competente in materia di sanità pubblica e polizia veterinaria”.

B. OGGETTO E FINALITÀ

Lo scopo del presente documento è quello di definire le attribuzioni ed i compiti del Responsabile dei servizi veterinari regionale e il funzionamento della rete nazionale.

Nel rispetto delle norme nazionali ed al fine di assolvere ai compiti e alle funzioni previsti dai regolamenti europei, ciascuna regione e provincia autonoma individua all’interno della propria organizzazione il responsabile dei servizi veterinari regionali quale dirigente veterinario cioè posto al vertice di un ufficio veterinario di livello dirigenziale, per l’assolvimento dei compiti individuati nel presente documento.

Il responsabile dei servizi veterinari regionali e la rete veterinaria nazionale sono strumenti introdotti dal d.lgs. n. 136/2022 per efficientare il sistema della sanità pubblica veterinaria nazionale. Sono necessari per assicurare una maggiore condivisione dei tre livelli di autorità competenti nella elaborazione della strategia veterinaria nazionale all’interno della direzione strategica del Centro nazionale di lotta e soprattutto per rafforzare a livello organizzativo e gestionale il ruolo della componente veterinaria regionale. Quest’ultima è infatti necessaria per assicurare la disponibilità di una catena di comando, con al vertice il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, per l’attuazione efficace ed uniforme su tutto il territorio nazionale delle misure di prevenzione e/o di controllo ed eradicazione in casi di insorgenza di malattie animali emergenti o elencate.

Il decreto legislativo, quindi, mira a istituire e rendere operativa in ambito regionale e provinciale una figura che per professionalità, compiti, funzioni e capacità decisionali possa esercitare il ruolo di



Responsabile dei Servizi con livello di autonomia e responsabilità dirigenziale e possa essere considerata equivalente, a livello regionale, al ruolo rivestito dal CVO (Chief Veterinary Officer) per il livello nazionale. Questa è la motivazione su cui si fonda l'esigenza di prevedere che ogni regione e provincia autonoma nell'ambito della propria organizzazione conferisca l'incarico di direzione dell'ufficio veterinario regionale e di Responsabile dei servizi veterinari regionale/provinciale ad un medico veterinario con qualifica dirigenziale o, eventualmente, a un medico veterinario a cui è stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis o comma 6 del d.lgs. 165/2001. L'adeguata e apposita struttura organizzativa, individuata dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del citato d.lgs. 136/2022, ha come scopo quello di supportare il Responsabile dei servizi veterinari regionali/provinciali affinché lo stesso sia in grado di adempiere ai compiti e alle responsabilità previsti nel decreto legislativo e a quelli definiti nel presente Accordo. Tale organizzazione, che consentirà al Responsabile dei servizi veterinari di svolgere efficacemente la propria attività di prevenzione e contrasto all'insorgere di eventuali epidemie, si pone all'interno dell'organizzazione regionale come la componente veterinaria in un'ottica "One Health".

Nell'ambito della sanità animale l'esperienza acquisita a livello nazionale, europeo e internazionale nella gestione di malattie animali altamente diffusive, a volte trasmissibili all'uomo (si pensi ad esempio all'emergenza della BSE e alle recenti epidemie di influenza aviaria ad alta patogenicità o di PSA), ha evidenziato che per una risposta efficace è essenziale la capacità di uno scambio immediato di informazioni e di condivisione delle stesse al fine di adottare tempestivamente misure condivise e attuarle contemporaneamente in maniera coordinata in tutto il territorio coinvolto.

C. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE

Il RSV, nel rispetto dei livelli di responsabilità regionali e/o provinciali di appartenenza e delle procedure amministrative in atto, è responsabile, per quanto di competenza, di assicurare l'attuazione della normativa eurounionaria e nazionale che regola i settori afferenti alla sanità animale attraverso la messa in atto ed il coordinamento delle azioni e l'adozione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale titolare di poteri di indirizzo e coordinamento e sulla base delle strategie condivise nell'ambito del Centro nazionale di lotta oltre che nell'ambito dell'elaborazione del Piano nazionale dei controlli integrato.

Per il raggiungimento delle predette finalità al RSV sono attribuiti, in particolare e tra l'altro, i seguenti compiti:



1. messa in atto delle azioni per il governo della sanità pubblica veterinaria nelle aree afferenti alla filiera agroalimentare: sanità e benessere animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, sicurezza dei mangimi;
2. coordinamento delle attività di sorveglianza, attuazione dei programmi di eradicazione, sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;
3. gestione delle emergenze sanitarie in ambito veterinario di carattere sia epidemico che non epidemico.
4. gestione degli aspetti sanitari inerenti alle problematiche della fauna selvatica, con particolare riferimento alle zoonosi e al fenomeno dello spillover senza trascurare la salvaguardia della biodiversità;
5. coordinamento delle attività finalizzate alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;
6. coordinamento e miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dai Servizi Veterinari territoriali in materia di sicurezza dei mangimi, di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e della sanità animale e coordinamento con gli eventuali responsabili regionali che si occupano di igiene degli alimenti di origine animale, nel caso in cui tale materia non sia attribuita al medesimo;
7. programmazione delle risorse in ambito veterinario mediante l'attivazione delle opportune iniziative regionali;
8. coordinamento delle iniziative di formazione e di comunicazione in materia di sanità pubblica veterinaria e degli esercizi di simulazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 136/2022;
9. coordinamento Commissioni/Tavoli Tecnici Regionali in materia di sanità pubblica veterinaria;
10. coordinamento delle attività di sviluppo dei sistemi informativi veterinari per la tracciabilità degli animali e dei prodotti, l'epidemiopsorveglianza, la rilevazione dell'attività e delle risorse dei Servizi Veterinari e loro integrazione con il sistema informativo ministeriale;
11. integrazione con le altre Autorità competenti sia regionali che centrali, in un'ottica One Health;

Inoltre il RSV è titolare degli oneri di comunicazione previsti dal decreto legislativo n. 136/2022, come di seguito riportati:

1. Articolo 5, comma 5 – ogni RSV può chiedere al CVO la convocazione della Direzione strategica;
2. Articolo 5, comma 8 – il CVO può convocare la UCC e può invitare rappresentanti istituzionali competenti, in particolare il Direttore della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, nonché esperti di categoria o esperti del mondo scientifico e accademico;
3. Articolo 5, comma 9 – il RSV della regione o della provincia autonoma di Trento o Bolzano il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome può richiedere al CVO la convocazione dell'UCC motivandola. Al riguardo si fa presente che il RSV della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della



Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome può chiedere la convocazione dell'UCC anche su istanza degli altri RSV regionali e delle province autonome. A tal fine effettua una prima verifica delle motivazioni addotte che devono essere coerenti con le funzioni attribuite dall'articolo 5 del d.lgs. 136/2022 all'UCC;

4. Art 18 commi 2 e 3 – il RSV informa immediatamente il CVO delle misure preliminari di controllo adottate dalle ASL territorialmente competenti in caso di sospetto di malattie di categoria A, con le modalità previste dal piano di emergenza;

5. Art 19 comma 1, lettera a) – il RSV comunica al CVO la conferma di malattie di categoria A ricevuta dalla ASL;

6. Art. 19 comma 1, lettera e) – il RSV dà comunicazione al CVO degli esiti dell'indagine preliminare condotta e delle misure adottate in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE)2016/429 e successivi regolamenti di attuazione;

7. Articolo 20, comma 5 – nel caso in cui il sospetto o la conferma di malattia di categoria B e C coinvolgano animali detenuti in più regioni i relativi RSV si coordinano e qualora ritengano necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.

D. REQUISITI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO DEL RSV

La Struttura organizzativa di supporto prevista dall'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 136/2022 è fondamentale per assicurare che tutti i compiti del RSV siano attuati in accordo con le disposizioni del d.lgs. 136/2022 e con le previsioni oggetto del presente Accordo. A tal fine la stessa deve disporre di personale sia tecnico-sanitario (medico veterinario, biologo, etc.) che amministrativo appartenente alla regione o provincia autonoma e di risorse necessarie per l'attuazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ciascuna struttura regionale di supporto dovrebbe essere articolata almeno in 3 aree funzionali (sicurezza degli alimenti di origine animale; sanità animale; igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) che rispondono direttamente al RSV.

Inquadramento giuridico – economico

Il RSV regionale deve essere inquadrato, secondo il modello organizzativo dell'ente, quale dirigente veterinario posto al vertice della struttura organizzativa di cui sopra.

In ogni caso, **anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27**, qualora, nei ruoli dell'organizzazione regionale non sia rinvenibile un medico veterinario appartenente al ruolo dirigenziale, al veterinario al quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 136/2022, la Regione o provincia autonoma ha attribuito la funzione di responsabile dei servizi



veterinari, dovrebbe essere conferito un incarico di livello dirigenziale ricorrendo alla procedura di cui al comma 5-bis o al comma 6 dell'articolo 19, del d.lgs. 165 del 2001.

E. RUOLO DEL RSV NEL CENTRO DI LOTTA

Con il decreto legislativo è stato riorganizzato il Centro nazionale di lotta contro le malattie animali (già previsto dall'art. 10 del DPR n. 44 del 2013, abrogato), per meglio adeguare le funzioni ed i compiti dello stesso alle finalità del Regolamento (UE) 2016/429.

L'articolo 5 definisce il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) come un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del Regolamento, per quanto attiene all'elaborazione dei piani di emergenza ed ai relativi aggiornamenti, nonché all'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e per la salute pubblica.

È costituito dalla Direzione strategica, dall'Unità centrale di crisi e dal Gruppo operativo degli esperti. I RRSSVV delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano hanno un ruolo fondamentale nella Direzione strategica e nell'UCC.

E.1 Direzione Strategica

Nella Direzione strategica è prevista la partecipazione della rete costituita da tutti i responsabili dei servizi veterinari. Ogni RSV partecipa per portare la posizione della propria amministrazione di appartenenza, così che l'elaborazione delle strategie e la definizione dei programmi per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati, inclusa l'individuazione dei criteri per le strategie vaccinali e di quelli per la pianificazione degli esercizi di simulazione, sia frutto di un confronto per la definizione di posizioni il più possibile condivise anche al fine della trasposizione delle stesse nell'ambito dei piani di emergenza e di eradicazione e sorveglianza che comunque, in ultimo sono adottati dal Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale che li adotta e li sottomette, ove previsto, alla Commissione europea che li approva.

Nella Direzione strategica dovrebbe essere sempre rappresentata anche la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione in quanto, la elaborazione della strategia per la definizione ed il raggiungimento degli obiettivi della sanità pubblica veterinaria deve tener conto di tutti gli aspetti.

E.2 Unità Centrale di Crisi (UCC)

Nell'ambito dell'Unità centrale di crisi sono individuate le misure da adottare tra quelle previste dal regolamento e dai regolamenti derivati ed eventualmente misure supplementari o più rigorose per



garantire un efficace contrasto all'emergenza sanitaria. L'adozione delle misure compete, in funzione dell'ambito territoriale coinvolto e/o della gravità dell'emergenza sanitaria da affrontare, rispettivamente al Ministero della salute o alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano o alle Aziende sanitarie locali, che emanano i relativi atti e provvedimenti con i quali rendono cogente l'adozione delle misure previste dal regolamento conformemente all'ordinamento nazionale (decreti ministeriali, ordinanze contingibili e urgenti del Ministro della salute o del Presidente della regione o a livello aziendale provvedimenti dei veterinari ufficiali competenti).

L'attuazione dei predetti atti è assicurata dal servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Ciò in conformità al combinato disposto delle disposizioni del d.lgs. 27/2021 e del d.lgs. 136/2022.

F. FUNZIONAMENTO DELLA RETE VETERINARIA NAZIONALE

La rete veterinaria nazionale prevista all'articolo 4 comma 1 lettera b) del d.lgs. 136/2022 è costituita dall'insieme dei RSV e coordinata dal CVO. È coinvolta sia nell'attività della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di cui all'articolo 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo, che nell'ambito della gestione delle emergenze di sanità animale.

L'articolo 5 del decreto legislativo 136/2022 prevede una revisione di organizzazione, compiti e funzioni del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali che abroga e sostituisce l'articolo 10 del D.P.R. 28 marzo 2013 n. 44. Con le sue articolazioni (Direzione strategica, Unità centrale di crisi (UCC) e gruppi operativi degli esperti) il Centro nazionale è un organo collegiale di supporto al Ministero della salute (autorità centrale veterinaria) e all'intero sistema veterinario nazionale ed assicura la definizione della strategia di prevenzione e contrasto alle malattie, l'elaborazione dei piani di emergenza e l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.

In questo senso la revisione del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 136/2022 inserisce la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome nella Direzione strategica affinché sia assicurato e facilitato il coordinamento efficace delle autorità competenti così come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/429 relativo al settore della sanità animale e dal Regolamento (UE) 2017/625 relativo all'organizzazione e svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Pertanto, nell'ambito dei lavori della Direzione strategica ogni RSV è chiamato a rappresentare le esigenze e le priorità strategiche della propria Regione e/o Provincia autonoma di Trento e Bolzano al fine di addivenire ad una posizione quanto più condivisa a livello nazionale la cui sintesi è comunque demandata al Ministero della salute che, ai sensi del d.lgs. 136/2022, articolo 3, comma 1, è l'autorità competente responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre



attività ufficiali e del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, in materia di salute animale e benessere animale.

La rete nazionale dei RSV è anche uno strumento di cui si avvalgono le autorità competenti per gestire in modo tempestivo ed efficace le emergenze di sanità animale.

In tale modo è assicurato il corretto funzionamento della catena di comando nel rispetto dell'ordine gerarchico tra le autorità competenti dei diversi livelli al cui vertice è collocata l'autorità veterinaria centrale (Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari).

Allo stesso modo la rete consente che tra tutte le autorità competenti ci sia un costante scambio di ogni notizia o dato utile a individuare precocemente un rischio collegato all'insorgenza di una malattia animale e/o di qualsiasi altro pericolo per la salute pubblica.

La rete costituisce anche un sistema di allerta e di reazione rapida per l'attivazione precoce delle Unità di crisi (centrale, regionale o locale) nell'ambito delle quali devono essere individuate le misure di gestione dell'emergenza o del pericolo previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento e/o dal piano di emergenza.

Sulla base delle determinazioni delle Unità di crisi i conseguenti provvedimenti dovranno essere adottati dall'azienda sanitaria locale e dal RSV, nel caso in cui l'ambito territoriale coinvolto è locale o regionale, o dal Ministero della salute se l'emergenza o il pericolo riguardano l'intero territorio nazionale o territori riferibili a più Regioni o P.A.

A livello operativo per le comunicazioni tra i componenti della rete ed il CVO sono da prediligere modalità che consentano una immediatezza o tempestività e simultaneità nello scambio di informazioni (es. gruppi whatsapp per i contatti telefonici, mail list per i contatti tramite e-mail, etc).

Con particolare riguardo alle fasi emergenziali, le tipologie di informazioni da condividere, le tempistiche e l'individuazione dei destinatari è demandata a quanto previsto nel Piano di emergenza adottato ai sensi dell'articolo 43 e nei relativi manuali operativi predisposti per ogni malattia di categoria A, e nei piani di eradicazione e/o sorveglianza predisposti per le malattie di categoria B e C.

Per le malattie di categoria D ed E le tipologie di informazioni da condividere in caso di rilevamento della malattia sul territorio nazionale o europeo sono quelle previste dal Regolamento UE 2016/429 e dai regolamenti derivati.

Nell'ambito della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta possono essere definite in accordo tra il CVO ed i RRSSVV ulteriori modalità operative per il funzionamento della rete e previste modalità uniformi per la trasmissione a cascata delle informazioni alle ASL da parte di ciascun RSV oltre al possibile coinvolgimento della rete dei laboratori ufficiali.

